

ENTE DI GESTIONE DEL PARCO
NATURALE DELLE CAPANNE DI
MARCAROLO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI
IMPIANTI DI VIDEOREGISTRAZIONE

(Approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 51/2015)

INDICE

Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Ambito di applicazione	3
Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali di videoripresa	4
Art. 5 – Notificazione preventiva al garante	4
Art. 6 – Responsabile	5
Art. 7 – Persone autorizzato ad accedere alla postazione PC di archiviazione	5
Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videoripresa	5
Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave	6
Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali	6
Art. 11 – Obblighi degli operatori	6
Art. 12 – Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di Polizia.	6
Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta	7
Art. 14 – Diritti dell'interessato	7
Art. 15 – Sicurezza dei dati	7
Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi	8
Art. 17 – Attività di videosorveglianza	8
Art. 18 – Procedura per l'accesso alle immagini	9
Art. 19 – Comunicazione dei dati	9
Art. 20 – Norma di rinvio	10
Art. 21– Tutela amministrativa e giurisdizionale	10
Art. 22 – Modifiche regolamentari	10
Art. 23 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali	10
Art. 24 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	10

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di gestione degli impianti di fototrappolaggio/videoregistrazione posizionati all'interno delle Aree di competenza dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo (da ora Ente).
2. Il presente Regolamento garantisce inoltre che l'eventuale trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di fototrappolaggio/videoregistrazione nei territori gestiti dall'Ente, utilizzati dal personale Guardiaparco o Tecnico dell'Ente o autorizzati a soggetti terzi, si svolga nell'ambito delle funzioni istituzionali di gestione del patrimonio ambientale e naturalistico con particolare riferimento alle specie tutelate dalla Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat).
3. L'utilizzo di fototrappole, con modalità conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, sono finalizzate al monitoraggio delle specie faunistiche tutelate dalla Direttiva comunitaria sopra richiamata anche attraverso la ricerca di possibili interazioni negativi con fattori di derivazione antropica (randagismo canino, bracconaggio ecc.).
4. L'utilizzo delle fototrappole viene fatto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
5. Il presente Regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso gli uffici di vigilanza dell'Ente, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e i mezzi di trasporto eventuali;
- per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videoripresa;
- per "titolare", l'Ente in intestazione, nella persona del Direttore dell'Ente cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
- per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le attività di fototrappolaggio/videoripresa, nell'ambito delle funzioni istituzionali, sono normalmente effettuate dall'Ente, con l'impiego di personale dipendente o in collaborazione con soggetti terzi qualificati.

2. Le attività di fototrappolaggio/videoripresa effettuate in autonomia da terzi per le finalità indicate nel presente Regolamento, svolta all'interno delle Aree di competenza dell'Ente sono vietate e, se non autorizzate, sono perseguite ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela degli ambienti naturali, oltre l'applicazione, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

3. Il posizionamento da parte di terzi di fototrappole o videocamere deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente stesso con idoneo provvedimento. Sono fatte salve idonee convenzioni di collaborazione stipulate nell'ambito delle attività di ricerca e studio approvate o promosse dall'Ente Parco.

4. La richiesta di autorizzazione trasmessa all'Ente deve contenere un documento esplicativo delle attività di ricerca, contenente tutte le indicazioni utili a comprendere la tipologia di attività e il programma di studio (finalità, materiali e metodi con indicazione del numero di fototrappole posizionate, periodi di attivazione, localizzazione su supporto cartografico in scala, numero di persone coinvolte, ecc.). Non sono autorizzabili attività di fototrappolaggio non approvate o promosse dall'Ente Parco, non inserite in progetti di ricerca standardizzati o supportate da specifiche motivazioni di monitoraggio di eventi puntuali di rilevanza scientifica e gestionale.

5. In riferimento a specie particolarmente sensibili, di interesse conservazionistico e/o inserite negli elenchi delle Direttive 92/43 CEE "Habitat" e 2009/147 CEE "Uccelli", deve essere considerato l'obbligo di evitare il posizionamento di fototrappole e il verificarsi di situazioni che possano essere causa di probabilità di effetti negativi significativi sullo stato di conservazione.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali di videoripresa

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videoripresa, le cui registrazioni per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono poi archiviate presso gli Uffici di vigilanza dell'Ente.

2. Il sistema di videoripresa comporterà esclusivamente il trattamento degli eventuali dati personali, rilevati mediante le fotografie e le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle fototrappole, interesseranno i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area monitorata.

4. L'attività di fototrappolaggio raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

6. L'impianto di fototrappolaggio non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del Servizio di Vigilanza dell'Ente è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e alle disposizioni del presente Regolamento, incluso quanto previsto all'art. 22, comma 2.

3. Il Titolare ha facoltà, anche tramite verifiche periodiche, di vigilare sulla osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy da parte del Responsabile.

4. Gli Incaricati del materiale trattamento, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni contenute nell'autorizzazione formulata dal Responsabile.

5. La visione delle immagini registrate e lo spostamento delle fototrappole sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti e ai soggetti terzi autorizzati alla gestione, manutenzione e alle riparazioni, quest'ultimi sempre previa autorizzazione del Responsabile.

6. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Art. 7 – Persone autorizzato ad accedere alla postazione PC di archiviazione

1. L'accesso alla postazione PC di archiviazione delle immagini è consentito solamente, oltre al Direttore dell'Ente, al personale Guardiaparco e Tecnico autorizzato dal Responsabile.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.

Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videoripresa

1. Il Responsabile designa e autorizza gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di fototrappolaggio/videoripresa dell'Ente nell'ambito del personale Guardiaparco e Tecnico.

2. Gli incaricati possono essere individuati anche tra soggetti terzi, esterni all'Ente, che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Con l'individuazione, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei suddetti sistemi.

4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videoregistrazione.

3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali, per tramite del Responsabile, si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'Ente, nel caso di attuazione di procedure di videosorveglianza di cui all'art. 17, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

2. Il cartello deve avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

3. L'Ente si obbliga a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso gli Uffici di vigilanza dell'Ente.

4. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto del presente Regolamento; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

3. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

4. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:

- al Responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- all'Amministratore di Sistema dell'Ente e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

5. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

6. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo o informatico), conservato nell'Ufficio del Responsabile, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;

- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

7. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 17 – Attività di videosorveglianza

1. E' possibile da parte dell'Ente prevedere la messa in funzione di impianti di videosorveglianza. In questo caso la gestione degli impianti è riservata al personale di Vigilanza dell'Ente, avente qualifica di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

2. Il Consiglio dell'Ente, con proprio provvedimento, può definire specifiche attività di videosorveglianza sui territori di competenza dell'Ente.

3. Le immagini videoregistrate, nell'ambito di attività di videosorveglianza, sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso l'Ufficio di vigilanza dell'Ente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, e in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, l'Ente effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.

6. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

7. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 18 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati e alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta e adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. L'Ente quantificherà, mediante l'adozione di proprio provvedimento, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 19 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte dell'Ente a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 20 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 21– Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 22 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 23 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 24 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.